

Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE (Novara) - Via Roma, 65

Cod. fisc. 80014690038 — Tel 0321/83131 — Fax 0321/838975

email: noic81400t@istruzione.it — email pec: noic81400t@pec.istruzione.it

sito web: www.icbiandrate.gov.it

Contratto integrativo d'istituto

Premessa

Il presente Contratto Integrativo si compone di 4 parti di seguito illustrate:

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE II	RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
PARTE III	PERSONALE
PARTE IV	RIPARTIZIONE E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE
PARTE V	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

tra il dirigente scolastico dott.ssa CLAUDIA LORENA

in rappresentanza dell'Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRESIVO "G. da BIANDRATE" di BIANDRATE (NO)

i componenti della RSU

e
 Prof. RAFFAELE IMMARCO
 M.a GIUSEPPA SOTTILE
 Coll.trice sc. LUCREZIA FIORE

L'anno 2018, il mese di gennaio, il giorno 31, in Biandrate, presso l'Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRESIVO "Guido da Biandrate", in sede di contrattazione integrativa

tra
la parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo d'istituto,

ed
i componenti della RSU d'istituto, di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'istituto.

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto è sottoscritto fra l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Guido da Biandrate" di Biandrate di seguito denominata "scuola" e la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente Contratto Integrativo d'istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'istituto in materia.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL Scuola 29/11/2007, dal CCDN Scuola

20/06/2003, dal CCNI Scuola 3.8.1999, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D.L.vo 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze e dal decreto l.gvo 27 ottobre 2009, n.150, dalla L. 107/2015

6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede alla pubblicazione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'istituto sul sito della scuola.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 3 – Contrattazione integrativa a livello di scuola

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti
2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL 29.11.2007, novellate dal d. lgs. n. 150, nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 5 dell'art. 1.
3. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto.
4. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Rapporti con gli organi collegiali

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art. 5 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) Contrattazione integrativa
 - b) Informazione preventiva
 - c) Procedure di concertazione
 - d) Informazione successiva
 - e) Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola. Allo stesso modo il D.S. può avvalersi del supporto del DSGA/vicario/collaboratore/personale interno.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico, il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali, in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di preavviso, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
3. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie e contestualmente fornita la documentazione.

Art. 7 – Informazione e concertazione.

Sono oggetto di informazione preventiva tutte le materie oggetto di contrattazione, regolate dall'art. 6 del CCNL vigente.

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il locale situato al primo piano; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
2. Saranno predisposte dall'Amministrazione due bacheche sindacali distinte, una per l'RSU interna e l'altra per le OO.SS., per ogni plesso o sede staccata dell'istituzione scolastica. In tali spazi i componenti delle RSU e le OO.SS. che lo desiderino possono affiggere, senza preventivo visto del Dirigente Scolastico, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alle rappresentanze interne, sarà cura della RSU.
3. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., tramite posta, o via telematica sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione. Ad ogni O.S. sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio delegato sindacale via e-mail oppure potrà essere attivata una casella di posta elettronica per ogni sindacato richiedente.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro e permessi sindacali

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa anticipatamente.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui un assistente per la segreteria e un collaboratore scolastico, a rotazione, per la sede centrale non potrà partecipare all'assemblea.
6. E' consentita la partecipazione alle assemblee sindacali ai collaboratori scolastici con le seguenti modalità: figura unica con scelta dell'orario che causa minor disservizio; figure plurime: se svolta in due momenti si avrà cura di suddividersi in gruppi al fine di non causare disservizi. Se l'assemblea si svolge in unica convocazione, tutto il personale può parteciparvi.
7. Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la R.S.U. può usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 – Patrocinio ed accesso agli atti

1. La RSU, e le Segreterie Provinciali e/o regionali delle Organizzazioni sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL del 2003 e successive modifiche
2. Le organizzazioni sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro due giorni dalla richiesta e comunque non oltre i 5 giorni.
La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.
3. Le lavoratrici e i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa delega scritta da un sindacato o da un Istituto di patronato Sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione scolastica.

Art 11 - Attività sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica .
2. Il Dirigente assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale da lui scelto in qualità di esperto.

Analogamente la delegazione sindacale può essere integrata da eventuali esperti interni ed esterni al personale della scuola.

4. Al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione, per motivi di carattere sindacale, in via eccezionale, alla R.S.U. è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio.
5. Al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, per motivi di ordine sindacale, in via eccezionale e previa comunicazione al Dirigente, alla R.S.U. è consentito l'uso gratuito del telefono (esclusivamente per telefonate urbane e/o intercomunali nell'ambito della Provincia), del fax (esclusivamente per trasmissioni nell'ambito del territorio provinciale), del ciclostile e della fotocopiatrice (in entrambi i casi per la quantità minima indispensabile di copie).
6. Fuori dell'orario obbligatorio di servizio, alle R.S.U. è quotidianamente garantito l'uso gratuito di un Personal Computer e di una stampante, compreso il libero utilizzo della posta elettronica per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato.
7. In casi palesemente urgenti, oggettivamente indifferibili e non procrastinabili, quanto previsto dei precedenti commi 4 e 5 è consentito anche durante l'orario obbligatorio di servizio, seppure sempre al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione.
8. Nella sede centrale dell'istituzione scolastica e nelle eventuali relative succursali, scuole staccate e/o coordinate, alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.L.vo 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di una apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge 300/70.
9. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali oppure esposte e siglate dalla R.S.U.
10. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

PARTE TERZA: PERSONALE

ATA

Art. 12 - Flessibilità

- 1 - La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
- 2 - L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.
- 3 - Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle possibilità di concessione, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.
- 4 - Il numero di personale da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile deve essere compatibile con gli orari di funzionamento dei vari plessi.

Art. 13 - Chiusure: elezioni/ prefestivi/per esigenze sopravvenute

- 1 - in caso di sospensione delle attività didattiche per destinazione dei locali ad uso elezioni/referendum i collaboratori scolastici interessati saranno impegnati nei plessi vicini secondo le effettive esigenze di servizio.
- 2- Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
Tale chiusura è disposta dal dirigente scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto, quando è richiesta dal 75% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.
- 3 - Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:
 - giorni di ferie o festività soppresse;
 - ore di lavoro straordinario non retribuite;
 - recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.
- 4 - Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettua secondo il calendario proposto dall'assemblea del personale Ata e deliberato dal Consiglio di Istituto, di cui verrà fornita copia ai plessi.
- 5- in particolari casi in cui gli alunni non dovessero essere presenti nel plesso, i collaboratori scolastici dovranno comunque prestare il loro servizio, su indicazioni della DSGA, nella sede di direzione o nei plessi vicini.

Art. 14 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

1 - I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. Il numero di presenze in servizio presso la sede di Blandrate, per salvaguardare i servizi minimi, sarà di n. **2 collaboratori scolastici e di n. 2 assistenti amministrativi.**

2 - Per il personale a tempo determinato le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro la fine del proprio contratto; il personale con contratto a tempo indeterminato, **in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia ha la possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 5 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.** (sentito il parere del DSGA come da **ART 13 comma 10 CCNL 2009**)

Tale residuo deve essere goduto in momenti di sospensione dell'attività didattica e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.

3 - Il personale con contratto a tempo determinato (30/6 o 31/8) dovrà effettuare la richiesta delle ferie spettanti secondo la tempistica stabilita dalla Direzione.

4 - Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per maggiori carichi di lavoro e previsti dalla contrattazione decentrata a livello di istituto per l'assegnazione del fondo di Istituto si fa riferimento a quanto previsto in merito.

5 - L'eventuale rifiuto del dirigente scolastico alla concessione di periodi di ferie estive deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro 20 giorni. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza.

Art. 15 - Ritardi

1 - Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.

2 - Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno dei due mesi successivi a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA.

Art. 16 - Permessi brevi

1 - Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti almeno **un giorno prima** e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.

2 - Si richiama in generale l'art 16 del CCNL vigente

Art. 17 - Permessi per motivi familiari o personali

1 - I giorni di permesso per motivi personali o familiari, sono concessi a semplice richiesta e possono essere autocertificati anche al rientro; in mancanza di urgenza devono essere richiesti almeno **3 giorni prima.**


Art. 18 - Crediti di lavoro

1 - Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.

2 - I compiti relativi alle attività aggiuntive dovranno essere scritti, affissi all'albo e consegnati in copia al lavoratore e dovranno contenere le responsabilità e gli impegni aggiuntivi, la loro quantificazione esatta, la loro retribuzione, nonché i criteri di verifica dell'impegno. Copia di tali incarichi sarà accessibile anche alla RSU.

3 - Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare tutte le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi come sopra indicati (vedi punto ferie).

4 - Le ore di lavoro straordinario (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno essere preventivamente autorizzate.



Art. 19 - Prestazioni aggiuntive ed intensificazione del lavoro

1 - Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quello previsto dal proprio carico di lavoro.

2 - Le attività aggiuntive sono riconosciute con fondo d'istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie, o con ore a recupero. Tali attività consistono in:

- a) servizio in caso di assenza del collega senza straordinario (valore = 1 ora di retribuzione)
- b) pulizia straordinaria a seguito interventi di manutenzione da parte dell'amministrazione locale
- c) sostituzione colleghi assenti altro comune (valore = 4 ore di retribuzione intera giornata)
- d) figura unica o su 3/5 giorni
- e) supporto alla segreteria
- f) pulizia palestra (plessi Biandrate, Vicolungo, Casalino, Granozzo)
- g) disagio anticipatori + piccoli
- h) servizio su più ordini di scuola (plessi Biandrate/Granozzo/San Pietro-Casalbeltrame)
- i) servizio su più plessi stessa giornata (valore= 2 ore di retribuzione)
- j) attività inerenti ai progetti inseriti nel POF.

In particolare l'intensificazione non dà diritto al recupero orario ma al solo riconoscimento economico.

L'accompagnamento alle visite di istruzione per il personale (docenti/ATA) non darà luogo a retribuzione.

Art. 20 - Incarichi specifici ex art. 1 sequenza contrattuale ATA 25.07.2008 e posizioni economiche ex art. 2 sequenza contrattuale ATA 25.07.2008

1. Gli incarichi specifici di cui all'art. 1 sequenza contrattuale ATA 25.07.2008 per lo svolgimento delle attività previste dai profili professionali che comportano particolari carichi di lavoro, disagi o assunzione di ulteriori o particolari responsabilità necessarie all'attuazione del POF e all'erogazione dei servizi, vengono individuati dal D.S.G.A, sentito il Dirigente Scolastico che comunica agli interessati con decreto scritto il conferimento dell'incarico.

Gli incarichi specifici da attribuire ai collaboratori scolastici devono essere finalizzati, in particolare, all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, con particolare riferimento **all'handicap**.

Gli incarichi specifici da attribuire agli assistenti amministrativi devono essere finalizzati a compiti che comportano maggiori responsabilità e autonomia operativa.

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi individua il numero e la tipologia degli incarichi specifici da attribuire, il Dirigente Scolastico verifica che siano congruenti con il POF e i servizi da erogare e li assegna ai dipendenti sulla base dei seguenti criteri:

- a) coincidenza tra la sede di servizio e lo svolgimento delle attività;
- b) disponibilità degli interessati;
- c) professionalità verificata in incarichi precedenti e/o da attestazione di corsi di aggiornamento e formazione
- d) in caso di concorrenza a parità di condizione, potrà prevalere l'anzianità di servizio che comunque non vincola il Dirigente scolastico.

Per quanto concerne le posizioni economiche le parti fanno rinvio all' art. 2 della sequenza contrattuale ATA 25.07.2008

2 - Nel caso in cui l'I.S. non sia svolto o lo sia solo parzialmente, anche durante l'anno scolastico, il Dirigente Scolastico, su motivata proposta del DSGA, e previa informazione preventiva alla RSU revocherà l'attribuzione effettuata.

Art. 21 - Funzioni miste

In merito all'individuazione del personale a cui assegnare, in regime di convenzione con gli Enti Locali, "funzioni miste", con relativa retribuzione annua, valgono i seguenti criteri e le seguenti condizioni:

- a) dichiarazione volontaria di disponibilità del lavoratore;
- b) precedenza del personale già assegnato nei luoghi di lavoro sedi di "funzioni miste"



PERSONALE DOCENTE

Art. 22 - Orario di lavoro

- 1 - La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 6 di effettiva docenza
- 2 - La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più intervalli di attività (c.d. "buchi") e tempi di spostamento, è fissata in ore 8 giornaliere.
- 3 - La partecipazione a riunioni di organi collegiali – comunque articolati – che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive facoltative e dà diritto alla retribuzione prevista.

Art. 23 - Orario delle riunioni

1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, ad eccezione di scrutini ed esami.
2. Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termine non oltre le ore 13.00; le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 14.00 e termineranno non oltre le ore 19.30; la durata massima di una riunione – salvo eccezionali esigenze – è fissata in ore 3.
3. Il dirigente scolastico provvederà a definire – all'interno del piano annuale delle attività un calendario delle riunioni che sarà sottoposto alla votazione del collegio dei docenti, dandone informazione alla RSU.
4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione;
5. analogamente dovrà essere comunicato con almeno 1 giorno di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario ma legata ad esigenze straordinarie ed urgenti

Art. 24 - Permessi orari

Oltre a quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento. Qualora fosse possibile sono consentiti, mediante informazione scritta alla segreteria, cambi di orario di servizio in accordo con i colleghi.

Art. 25 - Sostituzione dei docenti assenti

La sostituzione del docente assente avviene secondo la normativa vigente, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

PARTE QUARTA - RIPARTIZIONE E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITÀ O QUANT'ALTRO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO

Art. 27 - Criteri generali per la ripartizione e l'impiego delle risorse

1 - Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto stesso.

La suddivisione del fondo di istituto tra personale docente e non docente avverrà sulla base del numero dei dipendenti in organico di diritto, previo scorporo della quota spettante alla D.S.G.A a titolo indennità di direzione parte variabile.

Calcolo Fis				
	Unità	Par. 2017/18	Tot. Euro	
Punti di erogazione del servizio	15	2.598,73	38.980,95	
N° Docenti + Ata (compr. DSGA)	109	338,71	36.919,39	
			75.900,34	
			lordo dipendente	oneri stato
			57.196,94	18.703,40

Fis assegnato con nota Miur prot. 19107 del 28.09.17: 19.065,65 (4_12mi) + 38.131,29 (8_12mi) tot lordo dip 57.196,94.

INDENNITA' DI DIREZIONE

Dal totale di € 57.196,94 l.d viene detratto il compenso per l'Indennità di Direzione al D.S.G.A. parte variabile a carico del FIS - art. 3 Seq. ATA e tabella ridefinita dal 1/9/08, così determinato:

n. 109 addetti in organico doc + ATA per € 30	€ 3.270,00
istituto verticalizzato	€ 750,00
Totale Lordo Dipendente	€ 4.020,00

Pertanto il FIS viene definito in € 53.176,94 lordo dip.

La disponibilità FIS viene incrementata dagli avanzi anno precedente che risultano:

Avanzo a.s. 2016/2017 da cedolino unico	Avanzo anni precedenti da bilancio	Avanzo complessivo
Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo dipendente
€ 6.525,54	€ 30.799,96	€ 37.325,50

In considerazione della situazione contabile dell'Istituto le economie risultanti da bilancio vengono contrattate per un totale di € 5.871,48 lordo dipendente (€ 7.791,46 lordo stato)

Pertanto il FIS viene ridefinito in € 65.573,96 lordo dipendente

Quota personale docente n. 82			€ 49.787,64
Quota personale ATA n. 26 (*)	€ 15.786,32	AA 2.750,20 (n 4)	CS 13.036,12 (n 22)

(*) parametro 0,86

2 - Le risorse finanziarie docenti riferite al fondo d'istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità:

- partecipazione alle commissioni, ai dipartimenti, ai settori, cioè a tutte quelle forme nelle quali si articola l'attività del collegio docenti;
- svolgimento di mansioni necessarie alla gestione del POF (responsabili di plesso, referenti, etc.)
- attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente, in servizio relative alla sicurezza sul posto di lavoro, formazione sulla legge n. 81/2008 svolta al di fuori dell'orario di servizio
- attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti inseriti nel POF
- attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico.
- partecipazione agli incontri con Enti previsti dal POF (ASL, EE.LL., etc.).

2 - I progetti didattici aggiuntivi, compresi quelli afferenti ad assegnazioni specifiche, rispetto al curriculum scolastico saranno realizzati nella misura permessa dalle risorse di cui al comma 1 del presente articolo o relative ad assegnazioni dedicate.

3 - Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:

a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo, il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;

b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.

4 - La ripartizione delle risorse finanziarie viene approvata come da tabelle sottostanti relativi al personale ATA ed al personale docente distinto fra i tre ordini di scuola, sulla base delle proposte formulate dal DSGA per il personale ATA e dai collegi dei docenti dei singoli ordini di scuola.

**Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF
(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)**

Attività	N. docenti	Ore cadauno	budget totali
Coordinatore infanzia	1		1.500,00
Coordinatore di plesso (15/30 alunni)	5	16	1.400,00
Coordinatore di plesso (31/50 alunni) + MM B.	4	23	1.610,00
Coordinatore di plesso (51/80 alunni)	4	36	2.520,00
Coordinatore di plesso (> 81 alunni)	2	43	1.505,00
Commissione continuità e rapporti con il territorio	14	6	1.470,00
Commissione inclusione	25	6	2.625,00
Commissione sicurezza	14	2	490,00
Commissione valutazione	6	6	630,00
Commissione curricolo e dipartimenti	18	8	2.520,00
Coordinatori di Classe	9	10	1.575,00
Rapporti ASL			700,00
Accompagnamento giochi sportivi			140,00
Referenti orientamento	2	8	280,00
			Tot € 18.965,00

Ripartizione delle ore per attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento per attuazione di progetti inseriti nel POF

Compensi per il personale docente ed educativo per attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		
Progetti		Tot ore
progetti di sostegno e potenziamento per alunni della scuola infanzia	Tutti i plessi	12
progetti di sostegno e potenziamento per alunni della scuola primaria	Tutti i plessi	34
progetti di sostegno e potenziamento per alunni della scuola secondaria – istruzione domiciliare	Casalino/Biandrate	58
Miglioramento dell'Offerta Formativa P21 Progetti di lingua inglese, computer, arte, musica, attività motoria, biblioteca per alunni della scuola dell'infanzia	Tutti i plessi	92
Progetti di lingua inglese, computer, arte, musica attività motoria per alunni della scuola primaria	Tutti i plessi	42
Progetti di lingua inglese, computer, arte, musica, cinema, attività motoria per alunni della scuola secondaria	Casalino/Biandrate	94
Per una accoglienza efficace alla scuola dell'infanzia	monosezioni	12
Progetti, ricorrenze, feste in collaborazione con le amministrazioni locali infanzia	Tutti i plessi	58
	Tot ore 402	Tot 14.070,00

Compensi per il personale docente ed educativo per attività aggiuntive funzionali all' insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)		
miglioramento dell'Offerta Formativa P21		Tot ore
Progetti di lingua inglese, computer, arte, musica per alunni della scuola dell'infanzia	Tutti i plessi	39
Progetti di lingua inglese, computer, arte, musica per alunni della scuola primaria	Tutti i plessi	399
Progetti di lingua inglese, computer, arte, musica, cinema per alunni della scuola secondaria	Casalino	55
Per una accoglienza efficace alla scuola dell'infanzia primaria e secondaria	Tutti i plessi	188
	Tot ore 681	Tot 11.917,50

Art. 28 - Modalità assegnazione

Attività complementari di educazione fisica

PRATICA SPORTIVA 2017/18 – ART. 87 CCNL

Economie	C.U	Lordo dipendente: 784,28	Lordo stato: 923,31
----------	-----	--------------------------	---------------------

Si richiama l'art. 87 Ccnl comparto scuola comma 1. Il compenso spettante all'insegnante di attività motoria e sportiva verrà corrisposto in misura forfettaria.

Progetti in rete

Le risorse derivanti da progetti in rete verranno destinate ai docenti che daranno la disponibilità a svolgere le attività aggiuntive di insegnamento per l'attuazione dei progetti

Progetti Pon

Il personale impegnato nei progetti Pon verrà retribuito sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità di gestione. I criteri per la selezione degli esperti e dei tutor sono definiti dalle linee guida. I C.S verranno impiegati in base a:

- plesso di servizio
- disponibilità
- anzianità di servizio

Personale ATA

Art. 32 Incarichi specifici

La cifra a disposizione resa nota dal MIUR con nota del 28.09.2017 prot. 19107 è pari a € 3.169,57 lordo dipendente alla quale vengono aggiunte le economie (€ 324,69) per un totale a disposizione pari a € 3.494,26 lordo dipendente

I) collaboratori scolastici : a) assistenza alunni diversamente abili = n. 6 I.S. quota cad € 349,42

Plesso	Incarichi	N. collaboratori
Infanzia Biandrate	Assistenza alunni handicap	2
Infanzia Casalino	Assistenza alunni handicap	1
Infanzia Recetto	Assistenza alunni handicap	1
Primaria Biandrate	Assistenza alunni handicap	2

L'eventuale quota inps mancante verrà addebitata al fondo di istituto.

II) assistenti amministrativi :

a) attività connesse con la gestione del piano annuale = n. 2 I.S.

N. Assistenti amministrativi	Attività
1	Pnsd supporto tecnico/informatico € 890,00
1	Pratiche amministrative / piattaforme informatiche € 507,74

1 - L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi e funzioni miste di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo dipendente spettante.

2 - Copia di tali comunicazioni potrà essere consultabile dalla RSU e dai delegati delle OO.SS.

Art. 29 Compensi al personale che collabora continuativamente con il dirigente scolastico

1 - I compensi per il personale designato dal dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite.

2 - Per il corrente anno scolastico 2017/18 vengono stabiliti i seguenti compensi annui

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)		
Attività	N. docenti	
1° collaboratore M.a Pomella Giovanna	1	2.400,00 lordo dipendente
2° collaboratore Prof.ssa Maria Rita Falzetti	1	1.500,00 lordo dipendente
		Tot € 3.900,00

Art. 30 - Funzioni strumentali

1 - Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico

2 - Le parti, vista la delibera del Collegio dei Docenti e vista la disponibilità finanziaria pari a € 4.658,69 lordo dipendente, valutati i carichi di lavoro corrispondenti, convengono di corrispondere il compenso nella misura seguente (importi lordo dipendente):

		Lordo dip	Lordo st
BUDGET:	1 QUOTA FISSA	€ 1.282,69	€ 1.702,13
	1 quota aggiuntiva complessità istituto comprensivo	€ 586,02	€ 777,65
	Quota per dimensione scuola 82 docenti	€ 2.789,98	€ 3.702,30
TOTALE		€ 4.658,69	€ 6.182,08 + ec 0,02

Fondo per Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)		
	N. docenti	Lordo dipendente
Continuità e rapporti con il territorio	1	€ 900,00
Inclusione disagio	2	€ 700,00
Valutazione	1	€ 958,69
Curricolo verticale dipartimenti	2	€ 700,00

Art. 31 ULTERIORI COMPENSI PERSONALE DOCENTE

Integrazione alunni stranieri

Azioni di sistema a sostegno delle Fasce deboli

(compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica art. 9 CCNL 29/11/2007)


Economie	C.U	Lordo dipendente: 11,75	Lordo stato: 0,29
----------	-----	-------------------------	-------------------


I fondi disponibili verranno assegnati ai docenti dei diversi ordini di scuola che daranno la disponibilità a svolgere attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per attuazione percorsi di alfabetizzazione.

Quota oneri stato mancante a carico Fis.

Art. 33 Voci incentivabili

	Intensificazione/ sostituzioni /straordinari	Intensificazione/pulizie	sostituzione colleghi assenti altro comune	figura unica o 2/5 giorni	supporto alla segreteria	pulizia palestra	disagio anticipatari + piccoli	servizio su più ordini di scuola rotazione	TOT
(valore = 1 ora)	219 H								2737,50
(budget 24 ore di retribuzione forfait)		3 CS							300,00
(valore = 2/4 ore di retribuzione)			70H						875,00
(budget 110 ore)				4 cs					1375,00
(budget 40 ore)					2 cs				500,00
valore = 20H (7) =15H (1) 10H (2)						10 cs			2187,50
(valore = Da 5 a 12 51 ore (n. 3 p) da 13 a 20 65 ore(n. 2 p) >20 80 ore (n. 1 p) – 363h							Biandrate 20 Cameriano 11 Casalbelt 13 Granozzo 10 Recetto 9 San Pietro 22		4537,50
(budget 41 ore)								10 CS	512,50
								tot	13025,00






Prestazioni aggiuntive del personale ATA – assistenti amministrativi (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)					
	intensificazione avvio a.s	sostituzioni	informazione/formazione colleghi	Gestione graduatorie	
SEGRETERIA	55 H	44 H	40 H	50 H	
					VALORE 1 H
Tot €					2740,50

Art. 34 rideterminazione compensi

I compensi di natura forfettaria verranno decurtati di un decimo dell'importo complessivo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, *anche non continuativi* nel caso di assenze per i motivi sottoriportati:

1	Assenza per qualunque tipo di malattia (escluse gravi patologie)
2	Aspettativa per motivi di Famiglia
3	Aspettativa per motivi di Lavoro
4	Aspettativa per motivi di studio
5	Aspettativa per motivi personali
6	Congedi Parentali
7	Congedi per particolari patologie dei familiari
8	Assenze riconducibili a L. 104/92

In caso di assenze prolungate di una figura di sistema area docenti, la quota decurtata al titolare verrà corrisposta al sostituto.

Art. 35- Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

Le disponibilità eventualmente residue confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo d'istituto e verranno ripartite secondo criteri concordati con la RSU.

Art. 36 – variazioni eventuali

- 1- Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti, rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione per relativa ulteriore contrattazione.
- 2- Nel caso in cui fosse necessario, per comprovati motivi, effettuare ulteriori attività oltre a quelle contrattate, si analizzeranno gli impegni di spesa e verranno eventualmente riconsiderati i criteri di assegnazione


PARTE V - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 - Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2007, dal D.L.vo.297/94, dal D.Lgs.165/01 e dalla L. 300/70, dal Decreto Legislativo (D. Lgs.) 626/96 e successive modificazioni, Decreto Legislativo (D. lgs.) 81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico sulla sicurezza - Integrato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 correttivo del Testo Unico D. Lgs. 81/08, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
Il D.lgs. 81 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, e si applica a tutti i settori di attività privati o pubblici. Il suo aspetto qualitativamente significativo, che lo differenzia da tutte le norme precedenti sulla sicurezza, sta nell'affrontare le questioni della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali definendo procedimenti precisi per la valutazione dei rischi e per la loro gestione
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia é costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fomite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.
4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 38 - Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico

1. Il Dirigente Scolastico garantisce la stesura dei documenti di rilevazione del rischio e il relativo aggiornamento con riferimento alle singole unità scolastiche, con periodicità almeno annuale, convocando una riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto.
2. Il Dirigente Scolastico sulla base dei documenti di rilevazione del rischio impartisce le conseguenti istruzioni allo scopo di prevenire eventuali incidenti e infortuni.
3. Il Dirigente scolastico segnala agli Enti Locali, proprietari degli immobili, gli interventi necessari a rimuovere lo stato di rischio e ogni altro intervento necessario per adeguare gli edifici scolastici alla normativa vigente
4. Il Dirigente scolastico provvede affinché i lavoratori e gli alunni ricevano un'adeguata informazione su:
 - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività esercitate nelle unità scolastiche;
 - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c) i rischi specifici cui sono esposti operatori scolastici ed alunni in relazione all'attività svolta;
 - d) i pericoli connessi all'uso delle attrezzature, delle strumentazioni, delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, la gestione di qualsiasi emergenza e l'evacuazione dei lavoratori e degli alunni.
5. Il Dirigente Scolastico, di concerto con l'Amministrazione Scolastica Provinciale e Regionale e con Enti pubblici e del Volontariato, si impegna a garantire, all'insieme dei lavoratori e in particolare ai responsabili della sicurezza e ai gruppi di gestione dell'emergenza, la necessaria formazione.
6. Il Dirigente Scolastico designa il Responsabile della Sicurezza della Prevenzione e della Protezione (RSPP) e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), sentito preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
7. Il Dirigente Scolastico ricerca la più proficua collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
8. Il Dirigente Scolastico prevede e concorda con il SPP e i collaboratori scolastici tempi e modalità della preparazione e dell'effettuazione delle esercitazioni di evacuazione, previste almeno due volte l'anno.



Art. 39 - Obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore (docente e non docente) deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persona presenti sul luogo di lavoro, sui cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle istruzioni impartite.
2. In particolare i lavoratori:
 - a) osservano le disposizioni impartite ai fini della protezione collettive ed individuale
 - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi e ogni attrezzatura di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) segnalano, immediatamente, al Dirigente Scolastico o al RSPP le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, anche informando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - d) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;
 - e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
 - f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - g) contribuiscono insieme al Dirigente Scolastico e al RSPP, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dell'insieme dei lavoratori.
3. Docenti e non docenti, nell'ambito delle rispettive competenze devono:
 - a) ricordare agli alunni le norme in materia di comportamento ai fini della sicurezza;
 - b) verificare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti in caso di emergenza e siano a conoscenza delle procedure di evacuazione in caso di abbandono dell'edificio;
 - c) adoperarsi affinché l'attrezzatura antincendio sia facilmente raggiungibile senza intoppi ed il percorso verso l'esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ect.);
 - d) rispettare e far rispettare il divieto di fumare in ogni locale scolastico;
 - e) fornire specifiche norme di comportamento nei laboratori o nelle aule speciali. Tali norme devono pure essere esposte nel locale;
 - f) dare specifiche istruzioni agli alunni prima di ogni prova di evacuazione e di esercitazione;
 - g) verificare l'idoneità degli strumenti, dei sussidi, delle macchine utilizzate, degli utensili e degli attrezzi (compresi quelli presenti nelle palestre);
 - h) organizzare ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di ogni operatore e degli utenti;
 - i) portare a conoscenza del Dirigente Scolastico e/o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ogni eventuale incidente (avvenimento generalmente spiacevole che viene ad interrompere il normale svolgimento dell'attività), segno premonitore di infortunio (incidente con danni concreti alle persone).

Art. 40 - Uso dei videotermini

1. Tutto il personale (insegnanti, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici, alunni) devono utilizzare l'attrezzatura munita di videoterminale per un tempo inferiore a tre ore consecutive giornaliere.
2. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità; i caratteri devono avere una buona definizione, essere di grandezza sufficiente e chiari.
3. Lo schermo deve essere possibilmente orientabile, inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore; non deve avere riflessi e riverberi che possono causare molestia.
4. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta all'operatore una posizione comoda; il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente ed essere di dimensioni sufficienti.
5. Dopo due ore di applicazione continua ai videotermini, il lavoratore deve effettuare una pausa di quindici minuti;
6. Durante l'uso dei videotermini gli alunni sono equiparati ai lavoratori, sottoposti a regime INAIL e tenuti ad osservare gli obblighi dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 41 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 42 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi potrebbe evidenziare un rischio per la salute saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di NOVARA.

Art. 43- Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 44 - Rapporti con gli enti locali proprietari


1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 45 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento **in orario di servizio** nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal Dl. lavoro/sanità del 16/1/97

Art. 46 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nella scuola viene designato nell'ambito della RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella persona di Lucrezia Fiore.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto;
3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di sicurezza, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94;
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento dell'attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
7. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626/94, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti.



Art. 47 - Disposizione finale

Il presente Contratto, raggiunto l'accordo con le parti è da considerarsi una pre-intesa; sulla pre-intesa il Direttore S.G.A. redigerà una relazione tecnico-finanziaria; pre-intesa e relazione entro cinque dalla sigla della pre-intesa saranno inviate dal dirigente scolastico ai revisori dei conti per la certificazione di compatibilità finanziaria, nonché all'ARAN e al CNEL come da normativa vigente.

Ottenuta la suddetta certificazione o trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva - questi ultimi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bianbrate, 31 /01/2018


Il dirigente scolastico

Dott.ssa Claudia Lorena



i componenti della RSU

Prof. Raffaele Immarco



M.a Giuseppa Sottile

assente



Coll.trice scol. Lucrezia Fiore

Coordinatore Provinciale CISL P.O. Mauro Testani